

STATUTO

Associazione SILK LINK TICINO

Art.1. Nome e sede

L'Associazione Culturale **Silk Link Ticino** è una associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile svizzero ed ha sede in Lugano. Uffici e delegazioni potranno essere costituiti sia in Svizzera che all'estero per svolgere in via strumentale ed accessoria agli scopi dell'Associazione, attività promozionali tra il Canton Ticino (Svizzera) e la Repubblica Popolare Cinese (RPC).

Art.2. Scopi

L'Associazione Culturale **Silk Link Ticino** è una associazione apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Scopi della sua attività sono quelli di promuovere e favorire rapporti economici, perseguire finalità culturali, scientifiche, formative, artistiche e proporre e promuovere studi e ricerche, così come attività in ambito sociale e turistico, che portino a migliorare e sviluppare i rapporti tra la Svizzera – ed in particolare il Ticino - e la RPC, nel quadro dei rapporti esistenti tra i rispettivi paesi.

Art.3. Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà:

- a) Promuovere iniziative, eventi, manifestazioni, spettacoli di natura culturale, artistico e di intrattenimento
- b) Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, conviviali informativi, che possano interessare e contribuire a stimolare e a diffondere la crescita culturale e della conoscenza tra i due Paesi.
- c) Stipulare accordi e convenzioni con Enti Statali, locali, internazionali, Fondazioni, Università, Associazioni ed altri Enti.

d) offrire la propria collaborazione agli Enti Governativi e Pubbliche Amministrazioni dei due Paesi per la promozione e risoluzione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi tra Svizzera e PRC.

e) Promuovere e organizzare scambi culturali, missioni turistiche ed economiche, istituire premi e borse di studio e tutte quelle iniziative utili per lo sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e la RPC.

Art.4. Soci

L'Associazione Culturale **Silk Link Ticino** si compone delle seguenti categorie di soci:

Soci ORDINARI: sono tutte le persone fisiche che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e che versano il contributo annuo

Soci SOSTENITORI: sono le persone fisiche o giuridiche che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e che versano un contributo minimo annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci Ordinari.

Soci ONORARI: i soci che hanno acquisito meriti particolari nell'ambito dell'associazione. Il socio onorario è nominato dall'assemblea generale, su proposta del Comitato Direttivo. I soci onorari hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci Ordinari ma possono essere esonerati dalla corresponsione del contributo annuo.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Art.5. Esclusione del socio

L'esclusione di un socio dell'associazione è di competenza dell'assemblea generale, su proposta del Comitato Direttivo. In particolare, motivo di esclusione è il mancato perseguimento degli scopi sociali o lo svolgimento di attività analoghe in altre associazioni. La qualità di Socio si perde, oltre che nel caso di dimissioni, anche per delibera insindacabile del Consiglio Direttivo per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, incluso il mancato versamento della quota associativa. In ogni caso, resta fermo il dovere di ogni socio receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Art.6. Mezzi economici

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e da liberi contributi di enti pubblici ed organismi internazionali.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art.7. Quota sociale

La quota sociale è fissata dall'assemblea generale.

Art.8. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato Direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art.9. Assemblea generale

L'assemblea generale ordinaria si riunisce annualmente entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. All'assemblea generale spettano i seguenti compiti:

- approvare la relazione presidenziale ed i conti annuali
- eleggere il comitato direttivo ed i revisori
- fissare la quota sociale
- proclamare i soci onorari
- modificare lo statuto ed eventualmente sciogliere l'associazione

Una assemblea generale straordinaria può essere convocata in ogni momento, con le stesse modalità di quella ordinaria, su richiesta del comitato direttivo o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'assemblea generale (ordinaria o straordinaria) è convocata mediante comunicazione appropriata (email o simili) recante l'Ordine del Giorno e sottoscritta dal Presidente e fatta

pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione dell'orario, del luogo e data.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore più di due deleghe.

L'assemblea è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà più uno degli Associati personalmente o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Art.10. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da 3 (tre) ad 8 (otto) membri eletti dall'assemblea generale.

Il Comitato Direttivo elegge al proprio interno un Presidente, un Vice-Presidente, un cassiere e un segretario. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni con la possibilità di rielezione. Il comitato direttivo può decidere se sono presenti il Presidente o il Vice-Presidente ed almeno la metà degli altri membri. In caso di parità di voto la decisione spetta al Presidente rispettivamente al Vice-Presidente.

Art.11. Ufficio di revisione

Il controllo dei conti è effettuato da uno o più revisori eletti dall'assemblea. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni con la possibilità di rielezione.

Art.12. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione Può avvenire soltanto su decisione di una assemblea generale convocata a questo scopo. Tale decisione necessita dell'approvazione di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre-quarti) dei soci presenti. In caso di scioglimento l'assemblea decide sulla destinazione dell'eventuale capitale sociale netto esistente.

Lugano 22 maggio 2018

Airaldo Piva
Presidente

Michele Bertini
Vice Presidente